

**Tribunale di Bologna, Sez. feriale, ord. del 02/08/2010. – Ricorso ex art. 700 C.p.c. per protesto di assegno bancario contraffatto ma non denunciato smarrito o rubato.**

Nel caso di ricorso ex art. 700 C.p.c. volto ad ottenere la sospensione della pubblicazione dal registro informatico di un assegno bancario protestato a nome del correntista per fatto a lui non imputabile, nemmeno a titolo di colpa, oltre ad essere pacifica la legittimità della levata e della conseguente pubblicazione nel R.I.P., non è ravvisabile l'indispensabile requisito del *periculum in mora*, in quanto la pubblicazione del protesto reca correttamente quale motivo del mancato pagamento "assegno recante una firma di traenza illeggibile, non corrispondente allo *specimen*", in maniera tale da rendere di pubblico dominio la non riconducibilità materiale dell'assegno al titolare del conto corrente bancario, per cui non è ipotizzabile quella lesione alla reputazione commerciale dallo stesso prospettata nel ricorso d'urgenza. Di conseguenza viene dichiarato legittimo l'operato della Camera di Commercio e rigettato il ricorso.

G. B.